



Atto Dirigenziale n° 2355/2022

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**Proposta n° 879/2022**

**OGGETTO: RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. A) DEL D.LGS. 152/06, CON MODIFICA NON SOSTANZIALE, PER L'ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSIONS PER IL TRATTAMENTO RIFIUTI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) DI CUI AL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE N. 6324 DEL 21/10/2014 E S.M.I., GIÀ RILASCIATA AL GESTORE GEIGER ITALIA S.R.L. PER L'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI AGNOSINE (BS) LOCALITÀ FONDI 73/75. CATEGORIA IPPC 5.1 LETTERE A), B) C) D) – 5.3 A) PUNTO I), II), IV) – 5.3 B) PUNTO II E 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 del 13/10/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e

Documento Firmato Digitalmente

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);

- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- deliberazione di giunta regionale 20 giugno 2014 n. 1190 e s.m.i. recante approvazione del programma di gestione dei rifiuti;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- deliberazione giunta regionale del 18 aprile 2016, n. X/5065 recante indirizzi per l'applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014 n. 272;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/li62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

**Visti e richiamati, altresì:**

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020, recante: "*indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame*";
- la deliberazione di giunta regionale n. 4107 del 21/12/2020, recante: "*determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e*

*alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 "Legge di semplificazione 2020";*

**Premesso** che la ditta Geiger Italia S.r.l. con sede legale ed installazione in comune Agnosine (BS), località Fondi 73/75 è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 6324 del 21/10/2014 rilasciata dalla Provincia di Brescia avente per oggetto: *"Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta Vallesabbia Servizi Ambientali S.r.l. su. con sede legale Agnosine (BS) località Fondi 73/75, per l'installazione IPPC sita in comune di Agnosine (BS), località fondi 73/75. Categoria di attività IPPC 5.1 b), c) d) e 5.3.a) di cui all'allegato viii al decreto legislativo 152/06 e s.m.i.."*

**Dato atto** che il presente provvedimento tiene conto anche dei contenuti delle seguenti provvedimenti/comunicazioni:

- nota provinciale n. 127851 del 29/10/2015 di modifica della prescrizione XXXI lettera a) del paragrafo 5.2 dell'allegato tecnico AIA di cui all'autorizzazione integrata ambientale n. 6324 del 21/10/2014;
- determinazione dirigenziale n. 2027 dell'01/04/2016 avente per oggetto: *"Volutazione a favore della della società GTS Italia S.r.l. Unipersonale con sede legale in comune di Vicenza, via Zamenhof n. 803 del provvedimento di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6324 del 21/10/2014 e s.m.i. di titolarità della società Vallesabbia Servizi Ambientali srl Su relativo all'installazione sita in comune di Agnosine (BS) loc. Fondi n. 73/75;*
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 123158 del 21/11/2016;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 142878 del 08/11/2017;
- prot. n. 20573 del 08/02/2018 - Presa d'atto emessa a seguito degli atti conseguenti alla relazione della visita ispettiva di ARPA.
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 64394 del 10/05/2018;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 80664 del 11/06/2018;
- prot. n. 97200 del 13/07/2018 - modifica delle tabelle C1.1. E1 e E7 del piano di monitoraggio;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 43140 del 26/03/2019;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 105351 del 25/07/2019;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n.81763 del 09/06/2020;
- determinazione dirigenziale n. 1248 del 04/06/2020 avente per oggetto: *"Aggiornamento di alcune parti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 6324 del 21/10/2014 e s.m.i. rilasciata alla ditta Geiger Italia S.r.l. con sede legale in comune di Vicenza (VI) via Zamenhof, 308 ed installazione IPPC in comune Agnosine (BS) località Fondi 73/75. Categorie di attività IPPC n. 5.1 lettere b), c) d), n. 5.3 lettera a) punto II) dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.";*
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 100184 del 16/06/2021;
- presa d'atto della comunicazione di modifica non sostanziale rilasciata dalla Provincia di Brescia con comunicazione prot. n. 179950 del 19/10/2021;
- esiti della visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia e della relazione finale trasmessa

con nota registrata al P.G. provinciale con il n.128864 del 05/10/2017 e della successiva nota di presa d'atto prot. n. 20573 del 08/02/2018;

**Dato atto** che il presente procedimento di riesame tiene conto anche:

- dell'aggiornamento della relazione finale della visita ispettiva straordinaria 2020 di ARPA registrata al P.G. provinciale con il n. 76355 del 10/05/2021;
- delle risultanze della relazione finale della visita ispettiva ordinaria di ARPA registrata al P.G. provinciale con il n. 137768 del 12/08/2021;

**Vista** la nota prot. n. 49424 del 25/03/2021 con la quale questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) vigente ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a), del d.lgs. 152/06 e s.m.i. con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17/08/2018 della Decisione di esecuzione della Commissione n. 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti (attività autorizzata n. 5.1 lettere a), b) c) d) – 5.3 a) punto I), II), IV) – 5.3 b) punto II e 5.5 );

**Preso atto** che nell'ambito del procedimento di riesame la ditta ha richiesto con nota registrata al P.G. provinciale n. 85118 del 25/05/2021 le seguenti modifiche di carattere non sostanziale:

1. revisione elenco codici EER in ingresso;
2. trasformazione di n. 2 buche (buca 5 e buca 6) del capannone 1 per la messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) dei rifiuti in box. I box saranno utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (box 9) e per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi/maturazione (box 10); per la trasformazione in box identificati con i numeri 9 e 10 delle buche (5 e 6) la ditta ha presentato istanza al Comune ed ottenuto il Permesso di costruire n. 2397 del 07/08/2018. Successivamente rispetto a quanto precedentemente autorizzato la ditta ha presentato in data 03/02/2021 SCIA in variante al suddetto PdC rinunciando al parziale allungamento delle stesse all'interno del fabbricato;
3. inserimento di n. 2 box per la quarantena dei rifiuti in ingresso pericolosi/non pericolosi. Non sono previste modifiche ai quantitativi di messa in riserva R13/deposito preliminare D15 autorizzati.
4. alcune modifiche alle operazioni di miscelazione consistenti principalmente in:
  - revisione degli impianti di destino a cui conferire la miscela MDS1;
  - possibilità di effettuare la miscelazione con l'impianto di sconfezionamento e ricondizionamento big-bags;
  - possibilità di sottoporre a miscelazione rifiuti contenenti POP's ai sensi dell'all.V del Regolamento 1021/2019.

Si precisa che tali modifiche non comportano incrementi della potenzialità di trattamento di miscelazione R12/D13 autorizzata.

5. modifica della prescrizione relativa all'IRDP: la ditta chiede di limitare la prescrizione di cui al punto XXXI.a paragrafo E.5.2 "*Attività di gestione rifiuti autorizzata*" del quadro E.5. "*Rifiuti*" ai rifiuti elencati nella tabella 12 della Linea Guida ISPRA 145/2016, qualora il valore di TOC misurato sia > 5%.
6. revamping impianto di trattamento acque di prima pioggia consistente

nell'inserimento di un desoleatore con filtro a coalescenza a valle della vasca di accumulo acqua di prima pioggia.

7. revamping del sistema di aspirazione E1b consistente nell'aggiunta di un depolveratore a secco a mezzo filtrante a servizio del mescolatore dell'impianto di inertizzazione e della cabina di travaso liquidi, installato a monte dello scrubber e1b. Tale intervento si configura come miglioria tecnologica e non comporta incremento in termini di portata e di flusso di massa dell'emissione e1b.
8. possibilità di utilizzare alternativamente uno dei due silos di stoccaggio polveri per lo stoccaggio di reagenti da impiegare nel processo di inertizzazione.
9. possibilità di utilizzare alternativamente le buche e i box per lo stoccaggio (R13/D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previa procedura di bonifica, senza aumento del quantitativo totale autorizzato pari a 6094 mc.
10. possibilità di utilizzare "saltuariamente" la cabina M6 utilizzata dedicata al travaso e ricondizionamento dei rifiuti liquidi (saltuariamente) anche per il ricondizionamento dei big bags.

**Tenuto conto** che il Gestore ha trasmesso la documentazione necessaria al riesame, con note registrate al P.G. provinciale n.82063 del 19/05/2021, n. 85118 del 25/05/2021 e n. 85653 del 25/05/2021 e che la stessa documentazione è stata successivamente modificata/integrata con nota registrata al P.G. provinciale con il n.148853 del 06/09/2021;

**Preso atto** che il presente provvedimento non è relativo all'attività di trattamento di scorie e ceneri pesanti (da incenerimento) in quanto attività non rientranti nelle BATc rifiuti specificando che l'attività per l'adeguamento dalla decisione della Commissione 2019/2010 del 12/11/2019 verrà valutata comunque entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 03/12/2019 della Decisione della Commissione 2019/2010;

**Preso Atto** che:

- che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata ed integrata con d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012;
- il Gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;
- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01200717465830;
- in data 10/06/2021 sul sito web provinciale è stato pubblicato l'avviso di riesame di installazione IPPC ai sensi dell'art. 29-quarter comma 3 del d.lgs 152/06 e s.m.i.;

**Richiamati** la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in data 24/02/2022 in forma simultanea e in modalità sincrona, le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti in tale conferenza e riportati nel verbale (in atti provinciali prot. n 46454 del 11/03/2022) con condizioni e alle prescrizioni riportate nel documento denominato "Allegato tecnico", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Considerato** che il Comune di Agnosine e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, se pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non ha trasmesso e comunicato alcuna determinazione nella conferenza di servizi e pertanto sono da ritenersi acquisiti gli assensi senza condizioni come stabilito dall'art. 14bis della L. 241/90;

**Rilevato** che nella conferenza di servizi del 24/02/2022:

- per le motivazioni indicate nella nota di Arpa Lombardia Dipartimento di Brescia registrata al P.G. provinciale con il n. 34071 del 24/02/2022, non sono state assentite le seguenti richieste:
  - a. attività di miscelazione di rifiuti contenenti POP'S in concentrazioni superiori a quelle indicate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 per sottoporli a operazioni di miscelazione in sito preliminarmente al successivo invio a desorbimento termico (operazione D10) presso impianti terzi (pt. 4.c)
  - b. modifica della prescrizione relativa all'IRDP di cui al punto XXXI.a paragrafo E.5.2 "Attività di gestione rifiuti autorizzata" del quadro E.5 Rifiuti (pt. 5);
- non è stato assentito l'inserimento di due box: uno per la quarantena di rifiuti pericolosi e uno per i rifiuti non pericolosi in ingresso all'interno del capannone 2, in quanto non è stata presentata idonea aspirazione localizzata ai box (pt. 3)

**Tenuto conto** che con nota registrata al P.G. provinciale n. 61311 del 01/04/2022, il Gestore ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza, unitamente alla tavola avente per oggetto "*Planimetria generale stato di progetto*" di maggio 2021 rev, marzo 2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Rilevato** che:

- l'area interessata dall'impianto si trova in area classificata ATP – ambito territoriali a destinazione prevalentemente produttiva art. 28 delle NTA del PGT approvato dal Comune di Agnosine;
- considerando il Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente al momento dell'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

**Dato Atto** delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato Atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela;

**Tenuto Conto** che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2015 rilasciata da TUV Italia S.r.l. Gruppo TUV Sud, accreditato Accredia, con il Cert. n. 50 100 10214 – Rev 006 del 01/03/2021 la cui scadenza è prevista per il 01/03/2022;

**Determinato**, secondo gli importi della delibera della giunta regionale 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.436.740,07 (Euro unmilionequattrocentotrentaseimilasettecentoquaranta,07)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi senza riduzione	Costi
------------	---------	----------	-----------------------	-------

R13	NP/P	420 m <sup>3</sup>	14.836,50	8.901,90
D15	NP/P	6.087 m <sup>3</sup>	2.150.232,75	1.290.139,65
R13/D15	P	126 m <sup>3</sup>	44.509,50	26.705,70
D15	Cloro organico>2% o PCB	100 m <sup>3</sup>	111.864,00	67.118,40
D15	P (rifiuti contenente PCB)	7 m <sup>3</sup>	2.472,75	1.483,65
Trattamento (D9 D12 D13 D14)	NP/P	64.552 t/anno	70.651,29	42.390,77
<b>AMMONTARE TOTALE</b>			<b>2.394.566,79 (*)</b>	<b>1.436.740,07</b>

(\*) Tariffa ridotta del 40%: la Ditta è certificata ISO 14001.

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta Geiger Italia S.r.l. S.p.A. a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal Responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti e dell'Ufficio AIA Industriale (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di poter procedere **al riesame**, con valenza di rinnovo e con modifiche non sostanziali in premessa richiamate, per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento rifiuti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Geiger Italia S.r.l. per l'installazione IPPC sita in comune di Agnosine (BS), località Fondi 73/75, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico e secondo quanto rappresentato nella planimetria pervenuta con nota registrata al P.G. provinciale 61311 del 01/04/2022, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DISPONE**

1. di dare atto della conclusione con esito positivo della conferenza di servizi relativa al riesame con valenza di rinnovo con modifiche non sostanziali, per l'adeguamento alle BAT conclusions per il trattamento rifiuti, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'installazione in oggetto e, per l'effetto, di rilasciare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al gestore Geiger Italia S.r.l. per l'installazione in comune di Agnosine (BS), località Fondi 73/75, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nelle planimetrie, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
  2. di dare atto che compete al Comune di Agnosine la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato;
  3. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Agnosine,
- Documento Firmato Digitalmente

nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;

4. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe;
6. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata dalla data di asseverazione della perizia giurata;
7. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
8. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
9. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b ) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
  - ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata

ambientale;

- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06. ARPA - Dipartimento di Brescia svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

10. di dare inoltre atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
- di dare atto che i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare

fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

- le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - le ditte devono ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
  - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assenti comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **1.436.740,07 (Euro unmilione.quattrocentotrentaseimila.settecentoquaranta,07)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. Del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  13. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001:2015, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € **831.788,28 (euro ottocentotrentunomilasettecentoottantotto/28)**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
  14. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di sottoscrizione della stessa;
  15. di prescrivere che:
    - la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte del gestore;
    - che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'installazione, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.
  16. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
  17. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Geiger Italia S.r.l. (geigeritalia@legalmail.it);
  18. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Agnosine (BS), all'ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia, all' ATS di Brescia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio d'Ambito di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;

19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 16-08-2022